



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.**

L'anno **duemilasedici** addì **quattordici**  
del mese di **dicembre** alle ore **19:00**

nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio, in sessione **straordinaria** ed in adunanza pubblica di **prima** convocazione, come di seguito qui indicato:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	Zani Matteo	X		10.	Strapparava Anna	X	
2.	Ferraro Rocco	X		11.	Angeli Elena		X
3.	Zobbio Ruggero Fabio	X		12.	Patti Camilla	X	
4.	Pasotti Fausto Giov.	X		13.	Urietti Michele	X	
5.	Ghidini Marco	X		14.	Reguitti Francesco	X	
6.	Perotti Roberto	X		15.	Facchinetti Lucio	X	
7.	Becchetti Francesco	X		16.	Capuzzi Andrea Pietro	X	
8.	Ghidini Ottavio		X	17.	Facchini Josehf	X	
9.	Mori Mario Francesco	X					

**Totale 15 2**

Sono presenti gli Assessori:

Saleri Rudi Enrico, Gabanetti Stefano, Bossini Rossana, Pezzola Marcella, Chindamo Roberto Serafino.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Giardina Maria Concetta**.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor **Ferraro Rocco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che la componente TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura integrale dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei costi generali di gestione;

Considerato che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

Tenuto conto che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie elencate nell'allegato A del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

Dato atto che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto che complessivamente i costi per l'anno 2017, al netto del costo pari ad € 9.028,96, relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, sono pari ad €. 2.630.476,07= (con arrotondamenti tecnici da decimali);

Ritenuto che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

Visto che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per €.1.566.087,88= imputabili ai costi fissi mentre per €. 1.064.388,19= sono imputabili ai costi variabili;

Tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche e in considerazione di quanto disposto dal comma 658 della Legge 147/2013, il quale dispone che nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, è fissata nel 42,83% per le utenze domestiche e nel 57,17% per le utenze non domestiche;

Visto che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad €. €.1.566.087,88=, è suddiviso in €. 729.796,95= riferibili alle utenze domestiche ed €. 836.290,93= alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad €. 1.064.388,19= è suddiviso in €. 396.803,92= attribuibili alle utenze domestiche ed €. 667.584,27= a quelle non domestiche;

Considerato che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del Regolamento Comunale, per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, emesso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 3 (L. Facchinetti, A.P. Capuzzi, J. Facchini), resi in forma palese dai n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti,

**d e l i b e r a**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le tariffe della TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2017, come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di fissare la 1° gennaio 2017 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per rispettare i termini di pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale, con separata votazione che ha dato il seguente esito successivamente proclamato dal Presidente del Consiglio: voti unanimi favorevoli n. 15.

La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n. 113 del 14/12/2016.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*F.to Ferraro Rocco*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to Giardina Maria Concetta*

---

**Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo**

Reg. Pubb.ni n. **1527**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Lumezzane, **15 dicembre 2016**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to Giardina Maria Concetta*

---

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **09 gennaio 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

---